

Corte di cassazione sez. III civile - 22 aprile 2009, n. 9556 - Pres. Di Nanni - rel. Uccella

Sinistro cagionato da minore – art. 2048 c.c. – culpa in educando – responsabilità dei genitori – sussistenza

Del sinistro cagionato da un minore (dal quale, come nel caso di specie, derivi la morte della controparte) rispondono quanto ai danni, ex art. 2048 c.c., i genitori dello stesso.

Tale responsabilità può essere esclusa solo ove questi forniscano la prova positiva di aver impartito al figlio una adeguata ed efficiente educazione, in relazione al fatto illecito specifico, atta ad escludere la culpa in educando.

Svolgimento del processo Omissis.

In ordine logico ritiene il Collegio di dover esaminare per primo il secondo motivo.

2.-Con esso i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. in quanto la dichiarazione del teste xxxxx, unico presente al fatto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, era credibile e avrebbe, se ritenuta tale, escluso ogni responsabilità di xxxxx e, quindi, ogni responsabilità in vigilando dei suoi genitori, perché a dire del xxxx, il xxxxxx, in occasione del sinistro, procedeva sulla destra.

La testimonianza del xxxxxx sarebbe stata sempre lineare e lo stesso non sarebbe mai stato sottoposto, in virtù di essa, a procedimento per falsa testimonianza. La censura propone una ricostruzione del fatto che, come è noto, è di competenza del giudice del merito e che, nella specie, è stata operata sulla base dei documenti in atti (v.p. 5 sentenza impugnata) e, quindi, va respinta.

3.-Con il primo motivo sostanzialmente i ricorrenti deducono di non essere affatto responsabili ex art. 2048 c.c. dei danni pretesi dalle controparti e si dolgono del fatto che in sede di appello avevano chiesto l'ammissione di alcuni capitoli di prova, tendenti a dimostrare l'adempimento da parte loro in modo compiuto e irreprensibile degli obblighi ex art. 147 c.c. nei confronti del loro figlio, ma questi capitoli di prova sarebbero stati dichiarati inammissibili dal giudice di appello con motivazione o difettosa o insufficiente.

A loro avviso, inoltre, la Corte d'appello non avrebbe considerato che il xxxxxx, quando è accaduto l'incidente il 5 agosto 1990, era prossimo a diventare maggiorenne, essendo nato il 2 ottobre 1972 e, quindi, aveva quasi tutti, se non tutti, gli elementi per agire e per rispondere da solo.

Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, il giudice di appello si è fatto carico di esaminare analiticamente i capitoli prospettati e correttamente ha ritenuti inammissibili i primi due perché non erano diretti a provare qualcosa, quanto ad esprimere giudizio.

Questi capitoli di prova, oltre che inammissibili, sono stati ritenuti, correttamente, inidonei a fornire adeguatamente la prova liberatoria prevista dall' art. 2048 c.c.. Come è noto, questa prova consiste nella positiva dimostrazione da parte dei genitori del minore autore di un illecito aquiliano, come quello in esame, di aver osservato l'obbligo di cui all'art.

147 c.c., a parte la considerazione che al momento del sinistro il xxxxxx xxxxxx e il xxxxxx, suo passeggero, non avevano il casco.

Il che conferma la inidoneità del capitolo di prova, stante la palmare evidenza dell'omessa vigilanza, ai fini educativi, sul comportamento del figlio da parte di essi genitori (v.p. 3-4 sentenza impugnata).

I genitori dovevano dimostrare che era stata impartita al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità (Cass.n.7459/97).

La valutazione della positività o meno della dimostrazione offerta è stata operata dal giudice del merito con una motivazione appagante sotto ogni profilo e, quindi, come tale, si rivela insindacabile.

Né rileva il fatto che il figlio abbia avuto due esperienze di lavoro "presso un fabbro e una autocarrozzeria", perché se ciò può valere ad escludere la presunzione di "culpa in vigilando", non è sufficiente a fornire la prova liberatoria della presunzione della "culpa in educando".

Né, tanto meno, assurge a rilievo il fatto che il figlio fosse quasi diciottenne al momento del sinistro, in quanto l'art. 2048 comma 1 c.c. si riferisce al figlio comunque minorenne verso il quale i doveri di cui all'art. 147 c.c. sono di natura inderogabile e finalizzati a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito.

Peraltro, lo stato di (im)maturità, il temperamento e l'educazione del minore come sottolinea il giudice di appello, che richiama decisioni di questa Corte (p.4 sentenza impugnata) da cui non vi è motivo per discostarsi possono desumersi anche dalle modalità del fatto ed è pacifico che il figlio non indossava il casco, aveva una certa dimestichezza con i veicoli, pur essendo minorenne.

Si tratta di elementi decisivi che avrebbero dovuto indurre i genitori, data l'età del minore, a dare una prova decisiva della efficacia del loro impegno educativo, rigorosamente articolandola in riferimento al grave fatto illecito, che cagionò la morte di xxxxxx.

Il che non solo non si rinviene nella linea difensiva svolta avanti ai giudici del merito, ma nemmeno si allega nell'attuale impugnazione, la quale, onde corroborare il fondamento della censure finisce per confondere l'obbligo educativo con l'obbligo di vigilanza.

Questo ultimo obbligo, secondo la fattispecie di cui all'art. 2048 c.c., può coesistere con l'obbligo educativo, ma può anche non esserci e, comunque, diventa rilevante solo se si rinviene, anche dal fatto illecito determinatosi, la sussistenza (o non se ne dà efficace prova liberatoria) della culpa in educando.

Il motivo, quindi, va respinto.

4. Con il terzo motivo-"in ogni caso"- i ricorrenti, che hanno in grado di appello impugnato la sentenza di primo grado con tre motivi in ordine all'an e con quattro motivi in ordine al quantum, pur essendo riusciti in parte vittoriosi per l'accoglimento di alcuni di essi sono stati, invece, condannati alle spese di lite, le quali avrebbero, a loro avviso, quanto meno dovute essere compensate.

In realtà, va detto che essi sono rimasti sostanzialmente soccombenti, avendo visto respinti tutti i motivi in ordine alla loro, asserita, estraneità, con l'altrettanto asserita responsabilità del xxxxxx, essendosi l'accoglimento dell'appello limitato a una più equa, in relazione alla complessità della vicenda, ripartizione del carico risarcitorio. Quindi, è pienamente corretta la decisione sulle spese.

In conclusione, il ricorso va respinto e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese di euro 7.100, di cui 100 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.